




Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



2° Atto integrativo all'accordo di programma MATTM – Regione Puglia del 25 novembre 2010. Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Protocollo Bando: 205/2021


Scadenza: 17/05/2021 ore 12:00

Oggetto: Procedura aperta per la realizzazione di: “Risanamento versante collinare Castello - II Lotto” in Lucera (FG) Codice ReNDiS 16IR397/G1

QUESITO 1	Nr. PI085363-21
Si chiede se per la categoria OG8 e' previsto l'avvalimento	
RISPOSTA 1	
Si rimanda ai p.ti 3.1.3 e 3.1.4 del Disciplinare di gara.	
QUESITO 2	Nr. PI086919-21
La presente per chiedere se è corretta l'interpretazione secondo cui in caso di RTI di tipo orizzontale ai fini dell'assegnazione dei punteggi dei subcriteri 1.5 e 3.2 dell'offerta tecnica (ISO 14001 e ISO 18001), sia sufficiente che i certificati siano posseduti da un solo componente del raggruppamento.	
RISPOSTA 2	
Nella presente procedura di gara, le certificazioni in oggetto, volte ad attestare alcuni aspetti della gestione aziendale, avuto riguardo alla tutela dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori, sono considerati non tra i requisiti di ammissione ma come elementi di valutazione della offerta. Ne consegue che, nel caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, la garanzia di maggiore affidabilità assicurata dalla relativa certificazione tecnica (che corrisponde all'assegnazione del massimo punteggio tecnico previsto per il pertinente sub-elemento) presuppone che tutti i soggetti compresi nel raggruppamento abbiano ottenuto la certificazione prescritta per attività inerenti all'oggetto dell'appalto.	
QUESITO 3	Nr. PI085363-21
Con la presente si richiedono due chiarimenti, nel caso dell'impresa A che partecipa con l'avvalimento dei requisiti categoria OG8 classifica V e certificazione ISO45001, ambedue posseduti dal consorzio B. 1. Riferimento disciplinare di gara, migliorie tecniche di cui al punto 1.5, richiesta “certificazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2015 specifica per attività inerenti l'oggetto dell'appalto”. Si chiede di chiarire se il possesso, da parte dell'impresa A, della certificazione UNI EN ISO 14001/2015 nel campo “Costruzione di edifici civili” sia sufficiente per l'ottenimento del punteggio massimo, o se la stessa certificazione deve essere posseduta in altro campo di applicazione;	



Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia



2° Atto integrativo all'accordo di programma MATTM – Regione Puglia del 25 novembre 2010. Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Protocollo Bando: 205/2021

Scadenza: 17/05/2021 ore 12:00

Oggetto: Procedura aperta per la realizzazione di: “Risanamento versante collinare Castello - II Lotto” in Lucera (FG) Codice ReNDiS 16IR397/G1

2. Riferimento disciplinare di gara, miglie tecniche di cui al punto 3.2, richiesta “certificazioni di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma OHSAS 18001/2007 specifica per attività inerenti l’oggetto dell’appalto”. Atteso che dal 12/03/2021 è divenuto definitivo il passaggio dalla OHSAS 18001 alla ISO45001, si chiede di chiarire se il possesso, da parte del Consorzio B ausiliario, della certificazione UNI EN ISO 45001 nel campo “Acquisizione e Gestione di Commesse aventi per oggetto la Manutenzione di Edifici Civili e di Impianti Elettrici, eseguite dai Soci Assegnatari” requisito prestato in avalimento all’impresa A partecipante, sia sufficiente per l’ottenimento del punteggio massimo, o se la stessa certificazione deve essere posseduta in altro campo di applicazione, o se la stessa certificazione deve essere posseduta direttamente dall’impresa A.

RISPOSTA 3

In riferimento ai due quesiti posti da codesto operatore economico si specifica che:

- 1) il possesso della certificazione dei diversi sistemi di gestione devono essere posseduti in un campo di applicazione attinente all’oggetto dell’appalto;
- 2) nell’ottica di perseguire il miglior rapporto qualità/prezzo, questa Stazione Appaltante, per apprezzare l’affidabilità dell’offerta e valorizzarne i suoi contenuti e le caratteristiche, ha scelto come elementi premiali di valutazione il possesso delle certificazioni di qualità ai sensi dell’art. 95, commi 6 e 13 del Codice dei contratti. Conformemente all’art. 89, comma 1, ed alla giurisprudenza consolidata in punto di sua interpretazione, quando come criterio di valutazione dell’offerta tecnica si assume un requisito soggettivo come quello in oggetto, il requisito medesimo non può essere preso in prestito da un operatore economico diverso da quello cui, ai sensi dello stesso art. 89, comma 8, sarebbe affidata l’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione. In definitiva, nel solco degli indirizzi formati sull’argomento, è consentito il ricorso all’istituto dell’avalimento per i soli criteri di selezione delle offerte previsti ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b e c, quindi al solo fine di consentire al concorrente sfornito la partecipazione alla gara acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, non anche di migliorare le condizioni di tale partecipazione, conseguendo un punteggio più elevato per l’offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626).